THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

NOTA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA IN ITALIA DEL COSIDDETTO CORONAVIRUS, COVID-19

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

Sommario

1. PREMESSA 3
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE 3
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO 11

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Secondo **il Comunicato n. 96 del 01.03.20**, il ministro della Salute, Roberto Speranza, afferma che tutte le istituzioni devono lavorare insieme nel massimo coordinamento riguardo la tematica del Covid-19 e sottolinea **l'importanza dei comportamenti individuali in termini di prevenzione**:

infatti **ciascuno di noi può fare la propria parte per contenere la diffusione del contagio seguendo le 10 indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.**

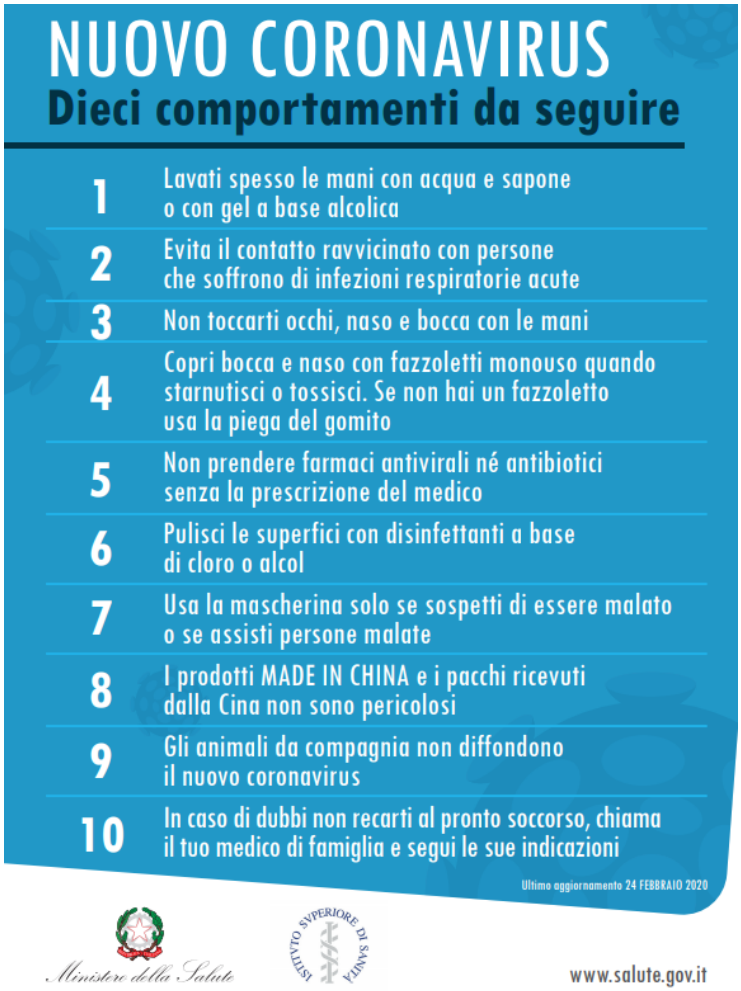

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

In data 01.03.2020 è stato pubblicato il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori**,** volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

1. Misure applicabili negli 11 comuni della "zona rossa" (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

- **il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;**
- la **sospensione** di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- **la chiusura** dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- **la sospensione** di viaggi di istruzione in Italia o all'estero fino al 15 marzo;
- **la sospensione** dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- **la sospensione** delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- **la sospensione** delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
- **la chiusura** di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- **l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente;**
- **la sospensione** dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
- **la sospensione** delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- **la sospensione** dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area.
- Negli stessi comuni, il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

- **Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della "zona rossa", sino al 15 marzo 2020**, si prevede la possibilità, **per i Capi degli uffici giudiziari**, sentiti i dirigenti amministrativi, **di stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico**, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. *Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona*

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, **sino all'8 marzo 2020**, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano "a porte chiuse". Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre "a porte chiuse";
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e **nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona**, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la sospensione, **sino all'8 marzo 2020**, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, **sino all'8 marzo 2020**, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

3. *Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona*

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. *Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza*

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza"), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. *Misure applicabili sull'intero territorio nazionale*

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale si stabilisce:

- la **possibilità che la modalità di "lavoro agile" sia applicata, per la durata dello stato di emergenza**, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- la **sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d'istruzione**, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- **l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;**

- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- **lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.**

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
- **chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM odierno.**

Ordinanze Regionali aggiornate.

- **Regione Piemonte**

Visto l'incremento di casi e vista la vicinanza con la Regione Lombardia, è stata emanata una nuova ordinanza regionale per ribadire la sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3 marzo 2020.

- **Regione Emilia-Romagna**

PRECISAZIONE sulle MISURE VALIDE PER PIACENZA

Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di **sabato e domenica** delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
(Questa misura è valida per le province ricomprese nell'Allegato 4: Bergamo, Lodi, Cremona e, appunto, Piacenza).

E sempre nella sola provincia di Piacenza, sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** - fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza - **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.
(Misura che riguarda le aree dell'Allegato 2: Regione Lombardia e provincia di Piacenza).

- **Regione Friuli- Venezia Giulia**

Subito dopo la pubblicazione del DPCM del 01.03.2020, è stata **emanata un'ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC** da parte del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riguardo le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento **fino a tutto il 08.03.2020**. Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Copia dell'ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Piemonte: 800.333.444**
- **In Piemonte è stato istituito un nuovo numero verde sanitario**: **800.19.20.20, attivo 24 ore su 24**, a disposizione di tutti i cittadini che abbiano il dubbio di aver contratto il virus. Al telefono risponde personale specializzato, che esegue una sorta di pre-triage, e, sulla base di una serie di domande e risposte, indica al paziente cosa fare o dove recarsi per ottenere la risposta assistenziale più appropriata. Il servizio è stato organizzato presso i presidi dell'Emergenza sanitaria regionale di Grugliasco.
- **Valle D'Aosta: 800.122.121**
- **Trentino Alto Adige: 800.751.751**
- **Provincia autonoma di Trento: 800867388**
- **Lombardia: 800.89.45.45**
- **Veneto: 800.46.23.40**
- **Friuli- Venezia Giulia: 800.500.300**
- **Toscana: 800.55.60.60**
- **Emilia-Romagna: 800.033.033**
- **Marche: 800.936.677**
- **Umbria: 800.636.363**
- **Campania: 800.90.96.99**
- **Piacenza: Numero di telefono informativo 0523.317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- **Calabria**: **800.76.76.76**
- **Puglia: 800.71.39.31** attivo dalle 8 alle 22
- **Lazio: 800.11.88.00**
- **Sicilia: 800.45.87.87**
- **Basilicata: 800.99 66 88**
- **Abruzzo: ASL n. 2 Chieti – Lanciano – Vasto: 800 860 146 / ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Molise: 0874 313000** e **0874 409000**

- **Sardegna: 333.61.44.123**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard**, 01 Marzo 2020 alle ore 16.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

84248 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia *

3019 morti

- **Cina**

80174 casi confermati clinicamente e in laboratorio

2915 morti

- **Altri Paesi**

4074 casi confermati in 45 altri Paesi

104 morti

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **01.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

1577 sono le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 83.

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente:

- **984 in Lombardia,**
- **285 in Emilia-Romagna,**
- **263 in Veneto,**
- **49 in Piemonte,**
- **25 Marche,**
- **25 in Liguria,**

- **17 in Campania,**
- **13 in Toscana,**
- **9 in Sicilia,**
- **6 nel Lazio,**
- **6 in Friuli Venezia Giulia,**
- **5 in Abruzzo,**
- **3 in Puglia,**
- **2 in Umbria,**
- **1 in Calabria**
- **1 nella Provincia autonoma di Bolzano.**

I pazienti ricoverati con sintomi sono 639:

- **140 sono in terapia intensiva**
- **798 si trovano in isolamento domiciliare.**

I deceduti sono 34, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

A partire da oggi, 28.02.2020, l'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus e sul numero dei casi in Italia e nel mondo, sarà effettuato dopo la conferenza stampa delle 18.00. Si riporta l'informazione dal Twitter del Dipartimento della Protezione Civile:

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- https://www.who.int/ - Organizzazione mondiale della Sanità;

- https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china - Comunità Europea;

- http://www.salute.gov.it/portale/home.html – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;

- https://www.cnr.it/it/news/9234/coronavirus-comunicato-alle-strutture-cnr;

- https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte;

- http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 ;

- https://www.iss.it/;

- https://www.who.int/countries/ita/en/.